

Normative

Hai incontrato un cane randagio?

La legge 281 ed il Regolamento di Polizia Veterinaria stabiliscono che i canili sanitari siano le sole strutture autorizzate al ritiro dei cani vaganti sul territorio sprovvisti di guinzaglio e museruola. Chiunque rinvenga un cane vagante deve consegnarlo al più presto al canile competente per territorio.

Se il rinvenimento accade durante gli orari di chiusura della struttura (o in giorni festivi), **il cittadino deve provvedere a custodire l'animale fino al giorno dopo**, salvo nel caso in cui l'animale sia ferito o gravemente malato: in questo caso il cittadino deve avvisare la Polizia Municipale richiedendo di fare intervenire il Veterinario ASL che deve provvedere a far ritirare il cane in canile ed a prestargli le cure necessarie.

Il **Servizio Veterinario della ASL è operativo 24 ore su 24**. Se per qualsiasi motivo il cittadino abbia intenzione di tenere il cane fino al rinvenimento del proprietario, egli deve segnalare il ritrovamento al competente Servizio Veterinario della ASL per evitare di incorrere nell'ipotesi di reato di appropriazione indebita.

Animali in condominio

La custodia di un cane in condominio deve essere orientata verso il **benessere dell'animale** stesso ma anche verso il **rispetto degli altri condomini**, attenendosi semplicemente a quello che deve essere il buon senso di chi è responsabile del comportamento del cane e alla comune buona educazione.

Avendo ben saldi questi principi in mente, ecco alcune indicazioni di carattere generale che possono aiutare la persona che si trovi in difficoltà nel gestire la convivenza cane/condomini o anche solo chi voglia chiarirsi un pochino le idee:

- Gli animali possono stare nei condomini
- Solo in casi rari, con "indagini" e produzione di prove molto significative, può essere imposto l'allontanamento dell'animale
- È possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
- L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità

Trasporto cani in ascensore

Bisogna attenersi al regolamento di condominio. Se il trasporto di animali non è vietato dal regolamento, il proprietario del cane (o del gatto) deve evitare che l'animale possa insudiciare o rovinare l'ascensore. Inoltre, se il proprio cane è di taglia molto grossa o di carattere non

socievole, è sempre meglio che eviti di salire in ascensore con altre persone per evitare problemi. È necessario, sempre, rispettare anche il diritto di chi, intimorito dalla presenza di un cane, non debba "subire" la vicinanza stretto con il nostro beneamato compagno. Ecco alcuni esempi concreti di come la legge si pone nei confronti di situazioni piuttosto comuni.

» **Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999:**

La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bologna determinava in lire 300mila di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore "perché non impedendo gli strepiti e l'abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi". La Corte di Cassazione ha stabilito che "è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (...) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (...) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l'abbaiare del cane dell'imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (...) il comportamento omissivo dell'imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt'al più un mero illecito civile (...) annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste".

» **Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:**

"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."

» **Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:**

"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."

» **Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:**

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".

Animali in viaggio

Le vaccinazioni

Anche se in Italia non è obbligatorio il certificato di vaccinazione antirabbica (però in alcune regioni è richiesto) è consigliabile, quando viaggiamo in compagnia del nostro animale, portarsi dietro il libretto sanitario (rilasciato dal proprio veterinario) sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni.

Se viaggiamo in **Europa, Usa o Canada** dobbiamo munirci di un **Certificato internazionale di Origine e Sanità rilasciato dalla ASL** o da un veterinario ufficialmente autorizzato. Il certificato dovrà attestare che:

- 1) il cane è stato vaccinato contro la rabbia da meno di undici mesi e più di venti giorni;
- 2) il cane è stato visitato il giorno del rilascio del certificato e riconosciuto clinicamente sano.

Questo certificato è valido per 30 giorni dalla data del rilascio. In alcuni Paesi vigono norme ancora più severe sulle quali si possono avere informazioni dettagliate rivolgendosi direttamente al servizio veterinario. Spesso sono anche previsti dei periodi di quarantena, di durata variabile da Paese a Paese, in cui l'animale viene separato dal padrone e tenuto presso un'apposita struttura sanitaria.

Automobile

L'art. 169 del Nuovo Codice della Strada consente di trasportare liberamente in auto un solo cane, purché non costituisca pericolo o intralcio per il conducente dell'auto (quindi deve stare comunque sul sedile posteriore). È consentito inoltre il trasporto di un numero superiore di animali se questi vengono custoditi nel vano posteriore dell'auto appositamente diviso da una rete o da altro mezzo analogo; oppure tenendo gli animali (se di piccola taglia) negli appositi "contenitori da trasporto". Questo è quanto afferma la normativa vigente.

È comunque indispensabile, prima di affrontare lunghi spostamenti, cercare di abituare il nostro cane a viaggiare in auto assieme a noi. Prima di partire il cane deve essere a stomaco vuoto e non dimenticarti di portare una ciotola e una abbondante scorta di acqua. Quando si viaggia assicurati che il finestrino sia leggermente abbassato in modo da far circolare l'aria, ma non lasciamo che metta la testa fuori perché un colpo d'aria potrebbe causargli una fastidiosa otite.

Dovrai inoltre effettuare **frequenti soste** (al massimo ogni due ore) in modo che possa sgranchirsi le zampe e dissetarsi.

Non lasciarlo **mai chiuso in auto durante una giornata calda** perché, anche se i finestrini sono abbassati, basta poco tempo perché la temperatura all'interno raggiunga i 40 gradi all'ombra e i 60 gradi al sole.

Quando hai raggiunto il luogo delle nostre vacanze può essere utile avere dei ragguagli sugli spostamenti brevi da effettuarsi con mezzi pubblici. Per i trasporti urbani comunali (autobus, metropolitana) i regolamenti variano da un comune all'altro. Se è consentito l'accesso ai cani, può essere chiesto, o meno, il pagamento del biglietto e l'animale dovrà essere al guinzaglio e munito di museruola a panierino. In ogni caso non sono ammessi più di due cani contemporaneamente. Per quanto concerne lo spostamento in taxi non esistono regole generali per il trasporto di animali per cui è a discrezione del conducente accettare il cane a bordo. Per questo è consigliabile **segnalare la presenza di animali al centralino** al momento della richiesta della vettura in modo che la stessa compagnia provveda ad inviare un taxi che accetta di trasportare animali.

Viaggi nella Comunità Europea

Movimentazione dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione Europea

Dal 1° ottobre 2004 è in vigore la nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.

La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, è possibile alle seguenti condizioni.

Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere **muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip** in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.

Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l'**esecuzione della vaccinazione antirabbica** e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità. Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l'echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell'arrivo in Finlandia degli animali. In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia. Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all'Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l'animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente. I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.

Nel passaporto dell'animale deve essere attestata, da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall'Autorità competente, l'esecuzione :

- della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
- l'esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione (esame del sangue), con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,5 UI/ml), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l'esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall'animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6

mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l'introduzione in Svezia.

I laboratori riconosciuti in Italia sono:

- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie** - Via Romea 14/A 35020 Legnano (PD)
- **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise** - Via Campo Boario 64100 Teramo
- **Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana** - Via Appia Nuova 1411 00178 Roma Capannelle

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.

Si ricorda che **la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che**, dopo la titolazione, **siano stati regolarmente rivaccinati** senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione. Si ricorda che l'introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento 998\2003 (2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del **PET TRAVEL SCHEME** di cui all'apposita sezione del sito del Ministero della salute "Viaggiare con gli animali"; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.

È vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.

Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, i siti governativi delle rispettive nazioni per ulteriori informazioni.

Passaporto canino

Il passaporto ha una forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il numero di passaporto così composto: **codice ISO dello Stato, codice ISTAT della Regione, numero progressivo di nove cifre** individuato secondo le modalità di ciascuna Regione.

Il passaporto, prodotto dalle Regioni, è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative:

- alla copertina di colore blu;
- all'identificazione e descrizione dell'animale e alle generalità del proprietario;
- alla vaccinazione antirabbica;
- alla titolazione degli anticorpi contro la rabbia (solo per Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta);
- agli eventuali trattamenti antiparassitari contro le zecche e l'Echinococco (ove richiesti);
- alla visita clinica (ove richiesta);
- alle altre eventuali vaccinazioni;
- alla legalizzazione.

Coloro che sono interessati al rilascio del passaporto per i propri cani, gatti o furetti debbono farne richiesta al il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio che provvede al rilascio del relativo documento.

Il passaporto, vale anche ai fini del rientro dell'animale dai Paesi terzi.

Microchip

Tutti i **cani**, **gatti** e **furetti** che devono essere movimentati in ambito Comunitario devono essere identificati tramite **applicazione di microchip**.

Durante un periodo di transizione di otto anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali già identificati con tatuaggio leggibile, che comunque va riportato sul passaporto, potranno essere movimentati nei paesi Comunitari anche senza microchip, salvo che il Paese di arrivo (Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta) non pretenda l'identificazione con microchip. Il microchip è un dispositivo permanente di identificazione che deve essere applicato sotto la pelle dell'animale. A tale proposito si raccomanda che venga usato il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 o all'Allegato A della Norma ISO 11785.

Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli indicati, ma in tal caso il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore (fornire il lettore adatto). Il numero di microchip dovrà essere riportato sul passaporto nella pagina relativa alla identificazione dell'animale, dove verrà specificato anche data di impianto e localizzazione del microchip.

Obblighi di legge e Sanzioni: dotare il proprio cane di microchip, è un obbligo di legge ed un atto di amore verso il proprio amico.

Un cane non tatuato/microchippato è estremamente difficile che possa essere ricondotto al proprietario.

La mancata iscrizione e/o il mancato tatuaggio/microchip, sono soggetti a sanzione da parte dell'A.S.L. competente.

Di seguito sono riportate le ammende comminate per le più comuni trasgressioni.

Sanzioni:

- Omessa registrazione/identificazione: €. 76,00
- Identificazione coatta: €. 20,00
- Omessa segnalazione di cambio di residenza, cessione, morte, smarrimento: €. 76,00